Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2021, n. 1-2907

Nuove indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero conseguente alla pandemia COVID-19. Revoca D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 5/03/2020";
- il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020";
- il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con Legge 22 maggio 2020, n.35;

il D.L. 33/20 sub a) ai sensi dell'art. 2, comma 3, che prevede che la violazione degli obblighi di isolamento è punita con sanzione penale e che le altre violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro ai sensi dell'art. articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19;

richiamati:

- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020);
- il D.L. 33/20 che, all'art. 2, comma 3, prevede che la violazione degli obblighi di isolamento è punita con sanzione penale e che le altre violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro ai sensi dell'art. articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- l'Ordinanza del 24/07/2020 Ministero della Salute O- G.U. n.187 del 27/07/2020;
- l'Ordinanza del 16/07/2020 Ministero della Salute G.U. n.178 del 16/07/2020;
- 1' Ordinanza 30/06/2020 Ministero della Salute GU n.165 del 02/07/2020;
- il D.P.C.M. 14/07/2020 (proroga misure dell'11/06/2020);
- il D.P.C.M. del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il D.P.C.M. del 14/01/2021 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 37-1857 recante "Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero":

considerato che:

- i più recenti contagi da COVID-19 hanno riguardato, per la maggioranza dei casi, soggetti provenienti da paesi esteri, arrivati nel nostro territorio direttamente o indirettamente, altresì con evidenza di varianti virali con alta diffusione (variante inglese, variante brasiliana, variante sudafricana);
- ai sensi del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, articolo 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale, a prescindere dal Paese di provenienza, ha l'obbligo di compilare un'autodichiarazione e di informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente;
- ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.P.C.M, per casistiche definite sono stati previsti sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero;
- tutti i soggetti rientranti dai paesi di cui all'elenco C dell'allegato 20 del D.P.C.M. citato, possono accedere in Italia per qualsiasi motivazione. Su di essi grava l'obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore antecedenti all'ingresso. Qualora le persone che fanno accesso al territorio nazionale ne fossero sprovviste viene emanato nei loro confronti un procedimento di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria pari a giorni quattordici; tutti i soggetti provenienti dai paesi di cui all'Elenco D possono accedere al territorio nazionale senza necessità di motivazione. Al loro ingresso questi saranno sottoposti ad un periodo di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria di giorni quattordici; tutti i soggetti provenienti dai Paesi di cui all'Elenco E possono accedere al territorio nazionale solo in presenza di specifiche motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio, domicilio, abitazione o residenza. Per tali viaggiatori è previsto un periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di giorni quattordici.

Ritenuto quindi necessario adottare tutte le possibili iniziative per tracciare i casi positivi eventualmente presenti in questo flusso di cittadini, attraverso l'obbligo, ove previsto, della dichiarazione di entrata nel territorio nazionale e ,ove previsto, l'isolamento fiduciario per 14 giorni;

valutato che il quadro dei Paesi soggetti a vincoli è in continua evoluzione, e non sempre di facile interpretazione da parte dei soggetti interessati e delle autorità sanitarie, con il rischio di dubbi interpretativi che rischiano di creare disomogeneità nell'applicazione delle misure sul territorio regionale con rischi sanitari e possibili disagi a persone e attività e che, pertanto, si rende necessario, nell'ambito dei poteri di indirizzo attribuiti alla Regione, fornire indicazioni operative alle Aziende Sanitarie Locali contenute nel documento allegato alla presente Deliberazione (Allegato sub A) per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che:

- al fine di limitare il diffondersi della variante inglese alcune specifiche misure per gli spostamenti da/per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sono contenute nell'Ordinanza 9 gennaio 2021 del Ministro della Salute, che è stata prorogata con D.P.C.M. 14 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021, fatta salva la possibilità di adottare nuove misure. Nello specifico i soggetti provenienti dal Regno Unito ed Irlanda nel Nord hanno l'obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico nelle 72 ore antecedenti all'ingresso e ad ulteriore esame diagnostico nelle 48 ore successive. Questi viaggiatori sono soggetti ad un periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di giorni quattordici;

- la circolare del Ministero della Salute 8 gennaio 2021 invita le ASL di competenza a eseguire un tampone di controllo al termine della quarantena prevista per i viaggiatori provenienti dai Paesi in cui circolano le varianti del virus così come decretato dal medesimo atto e che tali varianti sono caratterizzate da una maggiore contagiosità rispetto al virus originario (variante inglese e brasiliana); da una maggiore propensione a dare reinfezioni (variante sudafricana) e dalla genesi di cluster autoctoni nelle aree nelle quali sono comparse.

Considerato che:

- il Dirigente del Settore regionale competente, a seguito dell'istruttoria condotta avvalendosi del D.I.R.M.E.I. dell'ASL Città di Torino, ha rappresentato l'esigenza di rafforzare, in tale contesto, le azioni di sanità pubblica da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per contrastare e contenere l'epidemia da SARS-CoV-2 come di seguito indicato:
 - intensificare la sorveglianza sanitaria delle persone che, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 del DPCM 14 gennaio 2021, sono soggette, a seguito di rientro o arrivo in Italia da Paesi indicati dalle norme, all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento a:
 - identificazione precoce del caso fonte (viaggiatore);
 - tracciamento dei contatti (ad alto e basso rischio);
 - mirata strategia di testing e genotipizzazione (in generale a campione, in particolare per i tamponi molecolari PCR positivi, ma con S gene negativo: esito sospetto per la presenza di variante inglese);
 - puntuale gestione delle procedure contumaciali (quarantena e isolamento);
 - rafforzare ogni collaborazione istituzionale, sia all'interno dei luoghi di lavoro che in altri contesti, per garantire il rispetto dell'obbligo di notifica e del conseguente isolamento fiduciario;
 - integrare, sulla base del parere espresso in data 18 gennaio 2021 dal Gruppo di lavoro degli Epidemiologi della Regione Piemonte, al fine di limitare la diffusione dei contagi del virus COVID-19 e delle sue varianti inglese, sudafricana e brasiliana, ulteriori attività di controllo e tracciamento anche per quei viaggiatori che rientrano in Piemonte sia per via terrestre (treni, auto, navette, autobus extraurbani) sia per via aerea con voli nazionali e che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti al loro rientro nei seguenti paesi: Regno Unito, Irlanda del Nord, Brasile e Sudafrica;
 - prevedere per chi fa rientro sul territorio della Regione Piemonte, sia per via aerea nazionale sia per via terrestre, l'obbligo di dichiarare se abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti al suo rientro nei seguenti Paesi:
 - Regno Unito DI Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
 - Brasile;
 - Sudafrica
 - migliorare il tracciamento dei soggetti, prevedendo che la comunicazione di rientro e inizio isolamento, sia effettuata mediante apposito modulo (Allegato sub B) e che per i soggetti che operano nel campo delle attività sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, sia raccomandata la compilazione di un apposita autocertificazione (Allegato sub C) di assenza di situazioni di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro;
 - approvare l'Allegato C) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale che contiene il modulo relativo all'"Autocertificazione per la ripresa dell'attività lavorativa per il datore di lavoro" riprendendo l'autocertificazione già approvata ex D.G.R. n. 37-1857/2020 prevista per tutti i soggetti che operano, nelle ASR, nelle strutture socio-assistenziali, pubbliche e private soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle ASL, che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai 5 giorni indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia.

Dato atto che l'ASL che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell'art.1, comma 6, del Decreto-Legge n. 33 del 15.5.2020, in relazione alle condizioni legate all'abitazione (numero dei conviventi, presenza d soggetti fragili, ecc.) può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell'interessato;

preso atto che i dati epidemiologici della Regione Piemonte evidenziano un aumento dei casi di positività a tampone rino-faringeo in soggetti asintomatici e che tale evidenza supporta l'esigenza, in presenza di fattori di rischio, di effettuate tamponi anche in questa tipologia di soggetti;

ritenuto, in conformità a quanto disposto con D.G.R. n. 37-1857/2020, di prevedere che per il personale che svolge attività lavorative nei settori della Sanità, del Socio-Sanitario e di Assistenza alla persone (es. badanti) o nel caso in cui si manifestino dei sintomi durante l'isolamento fiduciario o in qualunque altro caso ritenuto necessario, gli operatori sanitari della ASL provvederanno ad effettuare, a partire dalla seconda settimana, un tampone naso-faringeo e che nel caso in cui il tampone dia esito negativo e/o il soggetto rimanga asintomatico, l'isolamento fiduciario sarà revocato alla scadenza del 14° giorno;

ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Sanità e Welfare l'adeguamento delle indicazioni operative di cui alla presente Deliberazione, a seguito delle intervenute modifiche normative nazionali, avvalendosi della collaborazione del D.I.R.M.E.I. e del personale esperto individuato a supporto dell'Amministrazione per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e le eventuali spese troveranno copertura nell'ambito delle risorse del FSR assegnate annualmente al Fondo Indistinto delle Aziende Sanitarie Regionali, approvate da ultimo con D.G.R. n. 34-2471 del 4.12.2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di approvare le nuove indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero, allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, revocando le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020;
- di stabilire che le ASL, nel rispetto delle misure previste dalla normativa nazionale, applichino le nuove indicazioni operative approvate con la presente Ddeliberazione ai cittadini stranieri o residenti in Italia al momento dell'ingresso o del rientro in Italia;
- di stabilire che, per consentire il tracciamento dei soggetti, la comunicazione di rientro e inizio isolamento, venga effettuata mediante apposito modulo di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'Allegato C) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale che contiene il modulo relativo all'"Autocertificazione per la ripresa dell'attività lavorativa per il datore

- di lavoro" prevista per tutti i soggetti che operano, nelle ASR, nelle strutture socioassistenziali, pubbliche e private soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle ASL, che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai 5 giorni indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;
- di prevedere, in conformità a quanto già disposto con D.G.R. n. 37-18572020, che, per il personale che svolge attività lavorative nei settori della Sanità, del Socio-Sanitario e dell'Assistenza o nel caso in cui si manifestino dei sintomi durante l'isolamento fiduciario o in qualunque altro caso ritenuto necessario, gli operatori sanitari della ASL provvederanno ad effettuare, a partire dalla seconda settimana, un tampone naso-faringeo e che nel caso in cui il tampone dia esito negativo e/o il soggetto rimanga asintomatico, l'isolamento fiduciario sarà revocato alla scadenza del 14° giorno;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e le spese troveranno copertura nell'ambito delle risorse del FSR assegnate annualmente al Fondo Indistinto delle Aziende Sanitarie Regionali, approvate da ultimo con D.G.R. n. 34-2471 del 4.12.2020;
- di demandare alla Direzione Sanità e Welfare l'adeguamento delle indicazioni operative di cui alla presente Deliberazione, a seguito delle intervenute modifiche normative nazionali, avvalendosi della collaborazione del D.I.R.M.E.I. e del personale esperto individuato a supporto dell'amministrazione per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO FINO AL 5 MARZO 2021

Gli spostamenti da/per l'estero sono regolati dal <u>DPCM 14 gennaio 2021</u>, in vigore fino al 5 marzo 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi (allegato 20) di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Alcune, specifiche misure per gli spostamenti da/per il **Regno Unito** ed anche per il traffico aereo e gli ingressi dal **Brasile** nonché per gli ingressi dall'**Austria e** definiti con apposite ordinanze ministeriali.

Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma le misure già contenute nel precedente decreto. Di seguito sono riportati gli elenchi di Paesi e le disposizioni relative a ingresso in Italia e spostamenti dall'Italia.

A – San Marino, Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B –Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco C: al momento nessuno Stato rientra in questo elenco.

SPOSTAMENTI dall'Italia e INGRESSO/RIENTRO in Italia: gli spostamenti da/per i Paesi in elenco B, senza obbligo di motivazione. Al rientro in Italia vige solo l'obbligo di compilare un'<u>autodichiarazione</u>.

- C- Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
- # <u>Austria</u>: L'ingresso e il transito nel territorio italiano, per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria, sono consentiti secondo la seguente disciplina:
- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, ad alcune categorie di viaggiatori, tra cui i lavoratori transfrontalieri, non si applicano le disposizioni precedenti, ma è comunque prevista una disciplina particolare, descritta di seguito. Le disposizioni descritte da a) a d) non si applicano:

- 1. all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- 2. al personale viaggiante;
- 3. ai movimenti da e per San Marino e Città del Vaticano;
- 4. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- 5. a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- 6. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art.13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- 7. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- 8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- 9. agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all'art.1, comma 10, lettera e) del DPCM 14 gennaio 2021

Tuttavia, per le categorie indicate da 1 a 9, sussiste l'obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Per l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell'elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un'autodichiarazione, è obbligatorio informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo,nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

REGNO UNITO di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (esclusi le isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali, a cui si applica il normale regime previsto per i Paesi in Elenco E). In particolare l'Ordinanza 9 gennaio 2021_prevede che si possa entrare/rientrare in Italia, dopo un soggiorno/transito in Regno Unito nei 14 giorni precedenti, a condizione di non presentare sintomi compatibili con COVID-19, solamente le persone che hanno

residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020, ovvero le persone che si trovino in stato di **assoluta necessità**. Entrambe le condizioni sono da autocertificare.

A coloro che rientrino in una delle due categorie precedenti, l'ingresso/rientro in Italia è consentito, a condizione di:

- a) presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il secondo test è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) indipendentemente dal risultato del test, sottoporsi a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni** presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del DPCM 14 gennaio 2021, le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali) rientra in Elenco E. Di conseguenza, ci si può recare in Regno Unito solo per i motivi indicati all'art. 6 comma 1 del DPCM 14 gennaio 2021. Si può partire per il Regno Unito per comprovati motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza.

D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del <u>DPCM 14 gennaio 2021</u>: Per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale).

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL'ELENCO D: All'ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell'elenco D, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

E- Resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi – si ricorda che il Regno Unito è in Elenco E. Tuttavia, la disciplina delle modalità di ingresso per coloro che provengono direttamente dal Brasile (o dal Regno Unito), o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti, differisce da quella normalmente prevista per l'Elenco E. Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro/l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

ATTENZIONE - BRASILE

Il Brasile fa parte dell'Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute ha disposto la **sospensione del traffico aereo dal Brasile** e il **divieto di ingresso in Italia** per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, con limitatissime eccezioni, descritte qui di seguito.

L'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti solo a condizione che i viaggiatori:

- non manifestino sintomi da COVID-19 e
- abbiano la **residenza anagrafica in Italia** da data anteriore all'Ordinanza 13 febbraio 2021.

Ove non si presentino sintomi da COVID-19, rientrano nell'eccezione al divieto di ingresso anche:

- funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica.

Solo se si rientra in una delle categorie precedentemente indicate, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio

- 2021, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, le disposizioni descritte per gli ingressi dal Brasile non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Fatte salve le specifiche disposizioni adottate per Austria, Regno Unito e Brasile (Paesi ai quali non si applicano le eccezioni generali descritte di seguito, essendo soggetti a una disciplina diversa per ciascuno dei tre), sono previste alcune, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di test molecolare o antigenico.

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone NON si applicano:

- a) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- b) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di

lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

- c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia c'è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell'Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d'obbligo.
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il consequente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- f) al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore**;
- g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni;
- h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- i) agli ingressi mediante voli "Covid-tested" (vedere sezione dedicata), conformemente all'ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- I) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all'articolo 1, comma 10, lettera e) che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

L'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e
 fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e
 con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad
 effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso
 nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e
 risultato negativo.





MODULO DI

DICHIARAZIONE DI RIENTRO DA PAESI PER I QUALI E' PREVISTO L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO

(da inviare al proprio medico di base o al Servizio di Igiene e sanità Pubblica)

Il/La Sottoscritto/a Nome:	Cognome:
Luogo di nascita:	Data di nascita
Residente a:	
Indirizzo:	
N. civicoProv	Cod. Fiscale:
Telefono:	e-mail:
Documento d'identità (tipo)	Numero Documento
Nominativo del medico di Medicina generale	
Nome	Cognome
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA PENALI PREVISTE IN CASI DI DICHIARAZIONI ME	
→ CHE SVOLGE UNA PROFESSIONE SOCIO-SANIT	ARIA O DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
SI NO (barrare)	
→ CHE IL PROPRIO DATORE DI LAVORO E':	
Nome:	Cognome:
Indirizzo:	Telefono:
→ DI ESSERE RIENTRATO IN ITALIA IL Stato)	DA (indicare lo
→ DI AVER AVVIATO L'ISOLAMENTO FIDUCI	IARIO, PRESSO:
Comune	Indirizzo
N. civicoProv	
DICHIADO CHE SECNALEDO: TEMPESTIVAMEN	TE AL MEDICO DI MEDICINA CENEDALE O

DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE L'EVENTUALE INSORGENZA DI SINTOMI

∃ COMPILANDO E INVIANDO IL MC	DDULO, SI ACCETTA L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY: i dati	
personali saranno archiviati e verranno tr	attati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, nel	
rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-		
GDRP) secondo l'informativa conservata presso la regione Piemonte e accessibile al link:		
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/privacy-protezione-dei-dati-personali		
□ LETTO E ACCETTATO	FIRMA	

La dichiarazione potrà essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- telefonando al numero verde della centrale operativa DIRMEI-Regione Piemonte: **800 95 77 95**
- compilando l'apposito modulo on-line accessibile attraverso il sito www.regione.piemonte.it

Per tutti coloro che avranno espresso la suddetta dichiarazione sarà possibile sottoporsi gratuitamente al tampone molecolare presso la propria ASL di appartenenza, sia al momento del rientro, sia dopo 7-10 giorni.





Professioni sanitarie, socio-sanitarie e di attività di assistenza alla persona

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER IL DATORE DI LAVORO

Il/La Sottoscritto/a Nome:	Cognome:
Luogo di nascita:	Data di nascita
Residente/domiciliato a	
Indirizzo:	
N. civico CAPProv	Cod. Fiscale:
Telefono:	e-mail:
Documento d'identità (tipo)	Numero Documento
Nominativo del medico di Medicina generale	
Nome	Cognome
INFEZIONE COVID-19 (ad esempio febbr dell'olfatto);	LI ULTIMI 14 GIORNI SINTOMI COMPATIBILI DA e superiore ai 37, 5 C, tosse, difficoltà respiratorie, riduzione D-SANITARIA O DI ASSISTENZA ALLA PERSONA;
→ CHE IL PROPRIO DATORE DI LAVOR	O E':
Nome:	Cognome:
Indirizzo:	Telefono:
□ DICHIARO CHE SEGNALERO' TEMPESTIVAMI CONTINUITA' ASSISTENZIALE L'EVENTUALE I	ENTE AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DI NSORGENZA DI SINTOMI
Eima e	